

Pubblicato il 09/05/2024

**N. 09130/2024 REG.PROV.COLL.
N. 03454/2024 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 3454 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da

GEMMA MARKET S.R.L., in persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell'avv. Fabiano Forria che la rappresenta e difende nel presente giudizio

contro

COMUNE DI TIVOLI, in persona del Sindaco p.t., con domicilio digitale presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell'avv. Diana Scarpitti che lo rappresenta e difende nel presente giudizio

per l'annullamento

dei seguenti atti:

per quanto riguarda il ricorso principale

ordinanza del Comune di Tivoli n. 14 del 15.1.2024, Settore proponente: Settore IX – Polizia Locale – Ufficio Polizia Stradale Viabilità` e Mobilità`, prot. n. 0003669 del 15.1.2024 avente ad oggetto: “*Reg. Com. n°7/2024- via Casal Bellini- istituzione di divieto di transito agli autocarri superiori a 35 quintali*”, pubblicata in pari data sull’albo pretorio in rete del Comune di Tivoli;

per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti

ordinanza del Comune di Tivoli n. 134 del 5-8.4.2024, Settore proponente: Settore IX – Polizia Locale – Ufficio Polizia Stradale Viabilità` e Mobilità`, prot. n. 25308 del 5-8.4.2024 avente ad oggetto: “*Reg. Com. n° 55 del 05 aprile 2024 - via Casal Bellini- istituzione divieto di transito ai mezzi con massa a pieno carico superiore a 35 Q*”, pubblicata in pari data sull’albo pretorio in rete del Comune di Tivoli, con cui veniva annullata l’ordinanza menzionata n. 14/2024, impugnata con il ricorso principale;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Tivoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024 il dott. Michelangelo Francavilla;

Espletate le formalità previste dall’art. 60 c.p.a.;

Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

Considerato che:

- parte ricorrente impugna:

a) con il ricorso principale, l’ordinanza del Comune di Tivoli n. 14 del 15.1.2024, Settore proponente: Settore IX – Polizia Locale – Ufficio Polizia Stradale Viabilità` e Mobilità`, prot. n. 0003669 del 15.1.2024 avente ad oggetto: “*Reg. Com. n°7/2024- via Casal Bellini- istituzione di divieto di transito agli autocarri superiori a 35 quintali*”;

b) con il ricorso per motivi aggiunti, l'ordinanza del Comune di Tivoli n. 134 del 5-8.4.2024, Settore proponente: Settore IX – Polizia Locale – Ufficio Polizia Stradale Viabilità e Mobilità, prot. n. 25308 del 5-8.4.2024 avente ad oggetto: “*Reg. Com. n° 55 del 05 aprile 2024 - via Casal Bellini- istituzione divieto di transito ai mezzi con massa a pieno carico superiore a 35 Q*”;

- l'atto di cui sub a) è stato annullato in autotutela dal Comune di Tivoli con la successiva ordinanza n. 134 del 05/04/24 e, pertanto, in relazione a tale provvedimento deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;

- l'ordinanza n. 134 del 05/04/24, poi, è stata modificata dalla successiva ordinanza comunale n. 167 del 30/04/24 che ha previsto una deroga al divieto di transito per i mezzi di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate “*nella fascia oraria 9.30 – 11.30 ad eccezione dei giorni festivi, a condizione di non arrecare grave intralcio alla circolazione*”;

- con memoria depositata il 30/04/24 la parte ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere;

- in realtà, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo in relazione al ricorso principale mentre per il ricorso per motivi aggiunti deve essere dichiarata la sopravvenuta carenza d'interesse, in ragione di quanto dichiarato da parte ricorrente nella memoria depositata il 30/04/24, e ciò in quanto, *in parte qua*, l'ordinanza n. 134 del 05/04/24 non è stata completamente annullata;

- pertanto, il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere, in relazione al ricorso principale, e la sopravvenuta carenza d'interesse, in riferimento al ricorso per motivi aggiunti;

- il Comune di Tivoli, poi, deve essere condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, in applicazione del principio della c.d. “*soccombenza virtuale*” per la cui ricorrenza, nella fattispecie, vanno evidenziati il difetto d'istruttoria che ha caratterizzato l'atto impugnato in via principale e la

mancata valutazione di una possibilità di deroga oraria, per quanto attiene al provvedimento impugnato con i motivi aggiunti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), definendo il giudizio, così provvede:

1) dichiara la cessazione della materia del contendere, in relazione al ricorso principale, e la sopravvenuta carenza d'interesse, in riferimento al ricorso per motivi aggiunti;

2) condanna il Comun di Tivoli a pagare, in favore della ricorrente, le spese del presente giudizio il cui importo liquida in complessivi euro millecinquecento/00, oltre iva, cpa e contributo unificato come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Michelangelo Francavilla, Presidente FF, Estensore

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere

Giuseppe Licheri, Referendario

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Michelangelo Francavilla

IL SEGRETARIO